

Roma, 22 gennaio 2010

Oggetto: riordino comunità montane

come noto recentemente le Comunità montane sono state oggetto di forti discussioni e sono state interessate da processi di riordino ad opera di diverse disposizioni legislative che riteniamo utile sintetizzare.

LA FINANZIARIA 2008 (LEGGE N. 244/2007)

I commi da 16 a 21 dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2008 si occupano delle comunità montane.

In particolare il comma 17 prevede che, nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le Regioni provvedono con proprie leggi (entro il 30 settembre 2008) al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse, per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo loro destinata.

Le leggi regionali nell'ambito di tale processo tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane.

Contestualmente la dotazione del fondo ordinario viene ridotta di 33,4 milioni di € per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle Comunità, del numero dei componenti degli organi e delle indennità ad essi spettanti.

In caso di inerzia da parte delle Regioni scatta:

- la soppressione automatica delle Comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di 5 Comuni;
- la decadenza dalla partecipazione alle Comunità dei Comuni capoluogo di Provincia, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti;
- la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.

Dal monitoraggio sull'azione intrapresa dalle Regioni per la razionalizzazione delle comunità montane secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, emerge il seguente quadro.

Comunità montane: le leggi regionali (art. 2 comma 17 Legge Finanziaria 2008)			
Regione	Leggi regionali	Comunità montane ieri	Comunità montane oggi
Abruzzo	<u>LR</u>	19	15

	<u>27 giugno</u> <u>2008 n. 10</u>		
Basilicata	<u>LR</u> <u>27 giugno</u> <u>2008 n. 11</u>	14	7
Calabria	<u>LR</u> <u>10 luglio g</u> <u>2008 n. 20</u>	26	20
Campania	<u>LR</u> 30 settembre 2008 n. 12	27	20
Emilia Romagna	<u>LR</u> <u>30 giugno</u> <u>2008 n. 10</u>	18	9
Lazio*		22	
Liguria	<u>LR 4</u> <u>luglio 2008 n.</u> <u>24</u>	19	12
Marche	<u>LR 1</u> <u>luglio 2008</u> <u>n. 18</u>	13	8
Molise	<u>LR</u> <u>27 giugno</u> <u>2008 n. 19</u>	10	6
Toscana	<u>LR</u> <u>26 giugno</u> <u>2008 n. 37</u>	20	14
Umbria	<u>LR</u> <u>12 giugno</u> <u>2008 n. 10 e</u> <u>LR 23 luglio</u> <u>2007 n. 24</u>	9	5
Piemonte	<u>LR 1</u> <u>luglio 2008 n.</u> <u>19</u>	48	22
Puglia*		6	
Lombardia	<u>LR</u> <u>27 giugno</u> <u>2008 n. 19</u>	30	23
Veneto*			

*Per tali Regioni che non hanno legiferato o che hanno approvato la legge di riordino in ritardo rispetto ai tempi di attuazione richiesti dal legislatore nazionale (come la regione Lazio), la finanziaria 2008 (art. 2, comma 20), prevedeva la soppressione automatica delle Comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di 5 Comuni. Tali effetti sono stati peraltro annullati dalla sentenza 237/2009 della Corte Costituzionale che ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti sentenze, ribadendo la competenza regionale sulla materia.

In particolare secondo il parere della Consulta, l'art. 2 comma 20 della Finanziaria 2008 che prevede la soppressione delle Comunità montane nel caso di mancata attuazione da parte delle Regioni, delle norme previste a livello centrale, sono illegittimi perché violano l' art. 117 quarto comma della Costituzione, secondo cui la disciplina in materia di montagna, e quindi di Comunità montane, è di competenza regionale.

LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

Successivamente la Legge n. 133/08 (art. 76, comma 6 bis) prevede nel triennio 2009-2011 la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane per complessivi 90 milioni di euro.

Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad un'altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

Per l'attuazione di queste previsioni è intervenuto il Decreto del 3 giugno 2009 (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.142 del 3 giugno 2009) del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge.

LEGGE FINANZIARIA 2010 (LEGGE 191/2009)

Da ultimo è intervenuta la Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009, art 2, comma 187) che stabilisce che dal 1° gennaio lo Stato cessa di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane, disponendo altresì che nelle more dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse finanziarie tagliate viene assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno.

Tale ultima previsione era già contenuta nel disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali (Codice delle Autonomie) approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009, pertanto la Finanziaria 2010 anticipa la sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio.

DISEGNO DI LEGGE SUL CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il disegno di legge sul Codice delle Autonomie sopra citato delinea un ulteriore processo di riforma della comunità montane, affidando alle Regioni il compito "di provvedere con legge alla soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti ed attribuire le funzioni già spettanti a tali Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Con questa ultima previsione il Consiglio dei ministri si è uniformato alla sentenza n. 237/2009 della Corte costituzionale che ha nuovamente sancito la potestà regionale in materia di riforma e soppressione degli enti montani.

In particolare con tale sentenza la Corte Costituzionale (su ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale della Finanziaria 2008 in merito al riordino delle Comunità montane), ha ritenuto illegittima per violazione dell' art. 117 quarto comma della Costituzione, la norma della Finanziaria 2008 che prevede la soppressione automatica delle Comunità montane nel caso di inerzia da parte delle Regioni.

Proprio alla luce di questa ultima sentenza il disegno di legge sul codice delle autonomie locali stabilisce che ogni decisione in merito alla soppressione di questi enti spetta esclusivamente alle Regioni, che vi provvedono con legge, attribuendo le funzioni già spettanti a tali comunità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Alla luce delle ultime previsioni normative contenute nella Finanziaria 2010 che prevedono il taglio generale dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, si è svolto su specifica richiesta della Direzione dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) un incontro congiunto.

In quella sede abbiamo evidenziato che il processo di riordino di questi enti, peraltro, già intrapreso con la Finanziaria 2008 e con la conseguente legislazione regionale emanata, deve essere inserito in un contesto più ampio, ovvero nell'ambito di una riforma organica che preveda una chiara ricognizione delle competenze e delle funzioni dei diversi livelli decentrati e quindi, corrispondentemente, una semplificazione degli stessi.

In particolare riteniamo che un intervento di tale natura debba essere contestuale alla riforma fiscale in senso federale e al Codice delle autonomie ed inserito nel nuovo assetto dei poteri locali, chiarendo autonomia e responsabilità, anche di carattere finanziaria dei diversi livelli di governo, con lo scopo di ridurre le inefficienze, aumentare la produttività e rilanciare lo sviluppo, in funzione diretta della piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.

Nel contempo abbiamo espresso preoccupazione per i rapporti di lavoro in essere anche con riferimento a quelli precari, chiedendo all'UNCCEM di fornirci i dati sulla reale e complessiva consistenza del personale interessato.

E' evidente che gli ulteriori processi di riordino di queste realtà, conseguenti alle previsioni della Finanziaria 2010 e a quelle ancora *in itinere* contenute nel disegno di legge sul Codice delle autonomie, comporteranno dirette ripercussioni sul personale.

Il nostro impegno deve essere finalizzato a costruire alleanze a livello nazionale e locale al fine di favorire un processo di riforma razionale e di tutela dei lavoratori interessati anche in funzione di una loro ricollocazione.

Inoltre tenendo conto delle precise competenze e responsabilità che fanno capo alle Regioni, il riordino di tali enti impone un attento monitoraggio a livello regionale, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Segretario Nazionale
(Daniela Volpato)